

- Per il periodo in cui non risultano pattuiti i tassi di interesse, correttamente il CTU ha utilizzato il tasso di cui al codice civile e poi dall'8/7/1992 il tasso di cui alla L. 154/92 - poi d.lvo 385/93 (considerando il tasso nominale minimo dei BOT annuali, trattandosi di operazioni passive per il correntista).  
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con riferimento al *quantum* riconosciuto all'attrice, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando nella causa civile nr.

ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1) condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. al pagamento di euro 36.545,47 in favore di \_\_\_\_\_ oltre interessi dalla domanda al saldo;

2) condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di \_\_\_\_\_, spese che si liquidano come segue: euro 1.800 per la fase di studio della controversia, euro 900 per la fase introduttiva, euro 1.500 per la fase istruttoria, euro 2.250 per la fase decisoria; oltre agli accessori di legge; oltre ad euro 508 per anticipazioni; con distrazione in favore del procuratore antistatario; oltre alla rifusione della spesa di CIP pari ad euro 2.200;

3) pone la spesa della C.T.U. a carico di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.

Treviso, 21/12/13

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 31/12/13  
IL CANCELLIERE  
AL CANCELLIERE (L. 1)  
Serena BALZOLINI

